Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 1° ottobre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **579**.

Regolamento relativo agli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, secondo comma, e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, numero 1054, sulle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

(*Nomina diretta dei consiglieri di Stato*)

I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato e ai consiglieri amministrativi regionali ai sensi dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono essere conferiti a coloro che, per l'attività o gli studi giuridico-amministrativi compiuti e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato.

Per la nomina è prescritto il parere del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

(*Nomina a consigliere di Stato dei primi referendari e referendari - Riserva di posti*)

La metà dei posti disponibili nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservata per la nomina da conferirsi ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato in servizio, nell'ordine in cui i posti stessi si rendono disponibili.

In mancanza di primi referendari e di referendari, i detti posti sono lasciati scoperti e considerati posti di risulta per la nomina a referendario; tuttavia, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, possono essere coperti, in tutto o in parte, con il sistema previsto dall'art. 1.

Il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato designa i primi referendari e referendari in possesso dei prescritti requisiti per la nomina a consigliere.

Art. 3.

(*Nomina dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato*)

I consiglieri di Stato sono nominati presidenti di sezione tenendo anche conto dell'anzianità complessiva di servizio presso il Consiglio di Stato e delle proposte del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 2. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Alezio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Alezio (Lecce);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Alezio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un quadro panoramico di non comune bellezza. Si tratta infatti di una ampia vallata di circa 40 chilometri, dolcemente degradante nei comuni circonviciniori, ricca di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono le libere e suggestive visioni dell'alternarsi del verde degli oliveti con quello dei vigneti;

Decreta:

La sopradescritta zona sita nel territorio del comune di Alezio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord con il territorio comunale di Sannicola;

ad ovest con il territorio comunale di Gallipoli;

ad est con il rimanente territorio comunale di Alezio;

a sud con il territorio comunale di Gallipoli.

Poligonali:

Tratto *AB*: parte dall'intersezione della strada Sannicola-Alezio con il confine comunale di Alezio, al km. 34, prosegue lungo detta strada, lambisce il centro abitato del comune di Alezio, che vi rimane escluso secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765, prosegue verso sud sulla strada Alezio Taviano sino al km. 40,100 circa posto all'intersezione di detta strada con il confine del territorio comunale di Alezio;

Tratto *BA*: parte dal punto *B*, posto all'intersezione della strada Alezio Taviano, km. 40,100, con il confine del territorio comunale di Alezio, prosegue verso ovest lungo detto confine sino ad incontrare il punto *A*, posto all'intersezione della strada Sannicola-Alezio km. 34 con il confine comunale di Alezio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e Gallerie di Bari curerà che il comune di Alezio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 11 (undici) dicembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 225 del 3 dicembre 1968:

ALEZIO: vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre al vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate.

Confini:

a nord con il territorio comunale di Sannicòla;

ad ovest con il territorio comunale di Gallipoli;

ad est con il rimanente territorio comunale di Alezio;

a sud con il territorio comunale di Gallipoli.

Poligonali:

Tratto *AB*: parte dell'inserzione della strada Sannicola-Alezio con il confine comunale di Alezio, al km. 34, segue lungo detta strada, lambisce il centro abitato del comune di Alezio, che vi rimane escluso secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765, prosegue verso sud sulla strada Alezio Taviano sino al km. 40,100 circa posto all'intersezione di detta strada con il confine del territorio comunale di Alezio;

Tratto *BA*: parte dal punto *B*, posto all'insterzione della strada Alezio Taviano, km. 40,100, con il confine del territorio comunale di Alezio, prosegue verso ovest lungo detto confine sino ad incontrare il punto *A*, posto all'intersezione della strada Sannicola-Alezio km. 34 con il confine comunale di Alezio.

(*Omissis*).

La commissione delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio comunale di Alezio, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Alezio per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli ed alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge n. 1497.

(*Omissis*).

(11263)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per sei strade in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Bergamo in data 8 febbraio 1973 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sottoelencate strade provinciali:

strada provinciale n. 67 « Alzano-Costa di Mezzate » (tronco strada statale n. 498 - Costa di Mezzate): km. 6,300;

strada provinciale n. 96 « Canzona-Malpaga-Ghisalba »: km. 5,240;

strada provinciale n. 97 « Fiume Serio-Ghisalba-Mornico » (tronco Fiume Serio - strada statale n. 498): km. 1,350;

strada provinciale n. 115 « Stezzano-Azzano-Grassobbio » (tronco strada statale n. 591 - Grassobbio): km. 2,900;

strada provinciale n. 129 « Treviglio-Morengo »: km. 8,120;

strada provinciale n. 152 « strada statale n. 525-Treviolo »: km. 2,600;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Bergamo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Bergamo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 29 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(11269)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada nel comune di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera del comune di Ravenna in data 16 ottobre 1972, n. 36425 Prot. Gen. e n. 1433 Prot. Verb., tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto

di precedenza » per la strada comunale « via Canala » che congiunge le località di Santerno e Piangipane con la strada statale n. 16 (via Reale) di km. 7+750;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 16 marzo 1973;

Vista la relazione dell'ufficio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione comunale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada comunale « via Canala » che congiunge le località di Santerno e Piangipane con la strada statale n. 16 (via Reale), con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali od eventuali strade provinciali, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione comunale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza », integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un arresto all'incrocio (vedi circolare I.G.C.T. numero 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(11270)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Udine in data 5 marzo 1973 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Val Torre » innesto strada statale n. 13 « Pontebbana » a Collalto fino al quadrivio del viale della stazione ferroviaria a Tarcento;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Udine in data 6 aprile 1973, n. 3885;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Udine;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza », la strada provinciale « Val Torre » innesto strada statale n. 13 « Pontebbana » a Collalto fino al quadrivio del viale della stazione ferroviaria a Tarcento, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali, od altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilto subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Udine fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla strascia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(11271)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Sassari in data 2 aprile 1973, n. 8330, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 59 « Mulini di Arzachena-S. Pantaleo-Liscia di Vacca » di km. 13+729;

Vista la relazione del genio civile di Sassari in data 30 aprile 1973, n. 3251;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 59 « Mulini di Arzachena-S. Pantaleo-Liscia di Vacca » di km. 13,729, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Sassari fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche *in loco*, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere sul fondo bianco contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strade di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(11268)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bologna - gelate del 14, 15, 20, 22 aprile 1973 (art. 7); grandinate del 7 giugno 1973 (articoli 5 e 7):

comune di Anzola dell'Emilia, per i fogli di mappa numeri 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

comune di Argelato, per i fogli di mappa numeri 42, 43;

comune di Bazzano, per i fogli di mappa numeri 1, 2 p, 3, 4, 5, 6, 7, 8 p, 9 p, 10 p, 11 p;

comune di Bentivoglio, per i fogli di mappa numeri 47 p, 49, 53, 54;

comune di Bologna, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3 p, 4 p, 5 p, 8 p, 9 p, 10 p, 64 p, 65 p, 66 p;

comune di Budrio, per i fogli di mappa numeri 12 p, 13 p, 14 p, 15 p, 17, 18, 19 p, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39 p, 41 p, 44, 45, 46, 47, 57, 59 p, 60, 61 p, 62, 69, 71 p, 146 p, 147, 141 p;

comune di Calderara di Reno, per i fogli di mappa numeri 26, 33, 36, 38, 39, 44, 46, 49, 50, 53;

comune di Castelmaggiore, per i fogli di mappa numeri 7 p, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 p, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 p, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 p, 34 p, 37, 38, 39;

comune di Crespellano, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 p, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 p, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37;

comune di Granarolo dell'Emilia, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 p, 39 p, 40 p;

comune di Minerbio, per i fogli di mappa numeri 17 p, 18, 19, 20, 23 p, 24 p, 26, 29 p, 30, 31, 32, 33, 36 p, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59;

comune di Molinella, per i fogli di mappa numeri 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52 p, 53 p, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142;

comune di S. Agata Bolognese, per i fogli di mappa numeri 12, 13, 14, 15, 18;

comune di Sala Bolognese, per i fogli di mappa numeri 2, 3.

Ravenna - grandinate del 4, 7 e 9 giugno 1973 (articoli 5 e 7):

comune di Alfonsine, per i fogli di mappa numeri 1 p, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 p, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 p, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35;

comune di Bagnacavallo, per i fogli di mappa numeri 42 p, 43 p, 44 p, 46 p, 49 p, 50 p, 51 p, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60 p, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70 p, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86 p, 87 p, 88 p, 89 p, 90 p, 91 p, 92 p;

comune di Conselice, per i fogli di mappa numeri 1 p, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 p, 9, 10, 11, 12, 13, 14 p, 16 p, 18 p, 19, 20, 27 p;

comune di Lugo per i fogli di mappa numeri 1 p, 2, 3 p, 4 p, 9 p, 10 p, 17 p, 18 p, 22 p;

comune di Ravenna, sezione S. Alberto, per i fogli di mappa numeri 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 51, 130, 131; sezione Ravenna, per i fogli di mappa numeri 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 111, 112, 113 p, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 143, 144, 145, 146, 147 p, 153, 154, 155 p, 160, 164 p, 165 p, 166 p, 167 p, 176, 177 p, 178; sezione Savio, per i fogli di mappa numeri 164 p, 165 p, 166 p, 167;

comune di Russi, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 p, 9 p, 10 p, 11 p, 12 p, 13 p, 14 p.

Modena - grandinata del 7 giugno 1973 (articoli 5 e 7):

comune di Castelfranco Emilia, per la località Piumazzo;

comune di Nonantola, per la località La Grande;

comune di Ravarino, per la località omonima e la località Rami;

comune di Bomporto, per la località omonima e la località Sorbara;

comune di S. Possidonio, per la località omonima e le località Bellaria, Forcello;

comune di S. Prospero, per la località S. Lorenzo della Pioppa;

comune di Castelvetro, per la località Solignano;

comune di Carpi, per le località Fossoli, Budrione, Migliarina, S. Marino, S. Croce, Quartirolo, Cibeno.

Reggio Emilia - grandinata del 7 giugno 1973 (articoli 5 e 7):

comune di Correggio, per i fogli di mappa numeri 16, 17, 18, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 50, 51, 52;

comune di Campagnola, per i fogli di mappa numeri 10, 11, 14, 15, 19;

comune di Novellara, per i fogli di mappa numeri 18, 19, 24, 25, 30, 31, 32, 36;

comune di Fabbrico, per i fogli di mappa numeri 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23;

comune di Rolo, per i fogli di mappa numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19;

comune di Rio Saliceto, per i fogli di mappa numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30.

Piacenza - piogge e grandinate dei giorni 8 e 13 giugno 1973 (art. 7).

Forlì - grandinate e nubifragio del 28 e 30 luglio e 8 settembre 1972 (articoli 5 e 7):

comune di Saludecio, per i fogli di mappa numeri 11, 14, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 24, 34, 26, 37, 27, 28, 36, 39;

comune di Montefiore Conca, per i fogli di mappa numeri 11, 15, 16, 10, 19, 21, 22, 5, 6;

comune di Rimini, per i fogli di mappa numeri 11, 16, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 86, 98, 76;

comune di Santarcangelo, per i fogli di mappa numeri 46, 49, 50, 39, 45;

comune di Cesena, per i fogli di mappa numeri 50, 49, 51, 67, 68, 69, 70, 121, 122, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 203, 204, 205, 216, 217, 218, 219, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 248, 249, 255, 256, 257, 258, 267, 268, 269, 271, 272; frazione Roversano, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 80, 82, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 129, 151, 152, 153, 154, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 194, 195, 281;

comune di Meldola per i fogli di mappa numeri 31, 32, 33, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Ferrara - grandinate dei giorni 4, 7 e 8 giugno 1973 (articoli 5 e 7):

comune di Portomaggiore, per i fogli di mappa numeri 117 p, 128, 129, 130, 131, 132 p, 137 p, 138 p, 139 p, 140 p, 141 p, 142, 124 p, 143, 145, 127, 161, 164 p, 165 p, 162, 148, 159, 156, 158, 157, 150, 149, 153, 155, 154, 146, 147, 144, 151, 152;

comune di Argenta, per i fogli di mappa numeri 36, 46, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 181 p, 183 p, 185, 186, 108, 98 p, 169 p, 174 p, 173 p, 168, 35 p, 26 p, 15 p, 54 p, 57, 64, 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 p, 87 p, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 175, 187, 188, 191, 192 p, 193, 194, 195.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11342)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1973.
Autorizzazione al trattamento mediante radiazioni gamma, a scopo antigermogliativo, di patate, cipolle ed agli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è stata conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità sulla irradiazione con raggi gamma, a scopo antigermogliativo, delle patate, cipolle ed agli;

Sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Decreta:

Art. 1.

Sono consentite la detenzione, la messa in commercio e la vendita di patate, cipolle ed agli sottoposti, a scopo antigermogliativo, a trattamento con radiazioni gamma.

Art. 2.

Per il trattamento di cui all'articolo precedente, è consentito l'impiego di sorgenti sigillate costituite esclusivamente da cobalto 60 o cesio 137.

La dose di radiazione assorbita da patate, cipolle ed agli deve essere non superiore a 15000 rads e non inferiore a 7500 rads.

Art. 3.

Le patate, cipolle ed agli, di cui all'art. 1, non devono subire alcun trattamento chimico nè prima nè dopo la irradiazione.

Art. 4.

Il trattamento a scopo antigermogliativo con radiazioni gamma di patate, cipolle ed agli, dovrà avvenire esclusivamente presso gli impianti preventivamente autorizzati ai sensi e per effetti dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e con il rispetto di ogni altra disposizione, per quanto applicabile, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica succitato.

Art. 5.

Fatte salve le competenze attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, al C.N.E.N., l'autorità sanitaria esercita il controllo sulla conformità dei singoli trattamenti alle condizioni ed ai limiti previsti all'art. 2.

L'Istituto superiore di sanità accerta la validità e la rispondenza dei metodi di dosimetria da impiegarsi.

Art. 6.

Patate, cipolle ed agli sottoposti al trattamento con radiazioni gamma a scopo antigermogliativo dovranno essere commerciati e posti in vendita in confezioni sigillate mediante piombatura od altro dispositivo non manomissibile, che chiaramente rechi impressa in maniera indelebile ed indeformabile una dicitura convenzionale che permetta di identificare gli impianti di irradiazione.

Tale dicitura dovrà essere approvata e riportata nel decreto di autorizzazione di cui all'art. 4.

Sulle confezioni, oltre alle prescrizioni di cui all'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, dovrà essere posta la dicitura « Patate (o cipolle od agli) irradiate a scopo antigermogliativo », in caratteri di stampa chiaramente visibili ed indelebili.

Art. 7.

Le patate, cipolle ed agli di importazione, sottoposti al trattamento con irradiazioni gamma a scopo antigermogliativo, devono rispondere ai requisiti previsti dal presente decreto sia per il trattamento subìto che per le confezioni.

Roma, addì 30 agosto 1973

Il Ministro: GUI

(11220)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1973.
Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 11168 del 30 luglio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna con la quale viene chiesta la sostituzione

del dott. Nicola Ronchi, presidente del suddetto organo collegiale, collocato a riposo, e del dott. Gastone Casadei, vice presidente, perchè trasferito ad altro ufficio, rispettivamente con il dott. Angelo Vagliani, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e con il ragioniere Erio Codeluppi, vice direttore;

Decreta:

Il dott. Angelo Vagliani, direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna è chiamato a far parte, in qualità di presidente, della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Nicola Ronchi; il rag. Erio Codeluppi, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna è chiamato a far parte della medesima commissione in sostituzione del dott. Gastone Casadei, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11173)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1973.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 65 del citato regolamento, occorre stabilire i comuni in cui saranno poste in esercizio le macchine predette;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Milano: n. 3; Liscate: n. 1; Corbetta: n. 1; Turbigo: n. 1; Bresso: n. 1; Trezzano S.N.: n. 1; Garbagnate: n. 1; Cinisello B.: n. 1; Vanzaghello: n. 1; Lomazzo: n. 1; Casatenovo: n. 1; Sagnino: n. 1; Besozzo: n. 1; Livorno: n. 1; Faenza: n. 1; Milano Marittima di Cervia: n. 1; Bagnolo in Piano: n. 1; Reggio Emilia: n. 1; Morciano di Romagna: n. 1; Forlì: n. 1; Ancona: n. 2; Grosseto: n. 1; Catanzaro: n. 1; Siracusa: n. 1; Catania: n. 7; Padova: n. 1; Venezia: n. 5.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progressione 100, 200, 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1973

p. *Il Ministro*: CARTA

(11312)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1973.

Proroga dell'efficacia del decreto ministeriale 22 gennaio 1973 concernente la percentuale di acido erucico consentita nella preparazione degli olii di semi vari e delle margarine.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1972, con il quale veniva indicata nel 10 % la percentuale di acido erucico consentita nella preparazione degli olii di semi vari e delle margarine;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1973 con il quale l'efficacia del citato decreto ministeriale 27 dicembre 1972 veniva sospesa fino al 30 settembre 1973, termine ritenuto congruo per il compimento dei lavori da parte della commissione per lo studio del problema dell'acido erucico;

Considerato che la commissione predetta ha ritenuto di dover proseguire, estendere ed approfondire gli studi e le ricerche intraprese;

Considerato che la C.E.E. ha richiamato l'opportunità di non procedere ad iniziative nel settore degli olii alimentari, prospettando che una direttiva su un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sarà formulata entro il 1973;

Ritenuta la opportunità di attendere i risultati degli studi della citata commissione, nonchè le preannunciate direttive della C.E.E.;

Decreta:

L'efficacia del decreto ministeriale 22 gennaio 1973 è prorogata fino al 31 gennaio 1974.

Roma, addì 29 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 11/1973. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che il progresso tecnologico realizzato in alcuni settori ha determinato delle riduzioni di costo di varie materie prime;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere da non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencate.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

Specialità	Ditta	Confezioni	Prezzo
Ampilisa	Lisopharma S.p.a., Erba (Como)	flac. 500 mg. + solv.	800
		flac. 250 mg. + solv.	670
Astroderm	Medix, Rho (Milano)	g. 15 crema	2.390
Dermaplus	Istituto Farmaco Biologico Ripari-Gero, Siena	g. 30 pomata	2.940
		ml. 30 lozione	3.040
Mysteclin-V	Squibb S.p.a., Roma	flacone da 16 cps.	3.400
Neo Cortofen - Antrax forte	Istituto Farmaco Biologico Ripari-Gero, Siena	g. 30 pomata	3.000
Neo Cortofen forte	Istituto Farmaco Biologico Ripari-Gero, Siena	g. 30 pomata	3.000
Novepar	Laboratori Biochimici Fargal-Pharmasint, Pomezia (Roma)	g. 150 sciroppo	1.200
Principien	Squibb S.p.a., Roma	flac. 500 mg. + fiala solv. da 2,5 ml.	800
		flac. 250 mg. + fiala solv. da 2,5 ml.	670
		flac. 125 mg. + fiala solv. da 2,5 ml.	480

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(11461)

Provvedimento n. 12/1973. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagna 1973-74

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge del 21 dicembre 1961, n. 1527, che dispone di stabilire, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi da emanare entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione del prezzo delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, ed agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi n. 12/1972 del 29 settembre 1972, ratificato con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 13/1972 del 21 dicembre 1972, con cui sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1972-73;

Considerato che non sono intervenuti elementi atti a modificare per la campagna 1973-74 i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui al citato provvedimento n. 12/1972;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera

di confermare i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva campagna 1972-73 contenuti nel provvedimento della giunta del CIP n. 12/1972 del 29 settembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972) ratificato dal CIP con provvedimento n. 13/1972 del 21 dicembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972).

Roma, addì 27 settembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
DE MITA

(11462)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5%	2040 (nuda proprietà)	Amico Alberto-Maria, nato a Caltanissetta il 10 agosto 1946, minore sotto la patria potestà della madre Lauria Antonietta, vedova Amico, nata a Palermo il 13 febbraio 1908, domiciliata in Torino. *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Lauria Antonietta, vedova Amico, nata a Palermo il 13 febbraio 1908 domiciliata in Torino	500.000

(11385) Roma, addì 21 settembre 1973

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 27 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	564,50	564,50	564,20	564,50	564 —	564,30	564,45	564,50	564,50	564,50
Dollaro canadese . . .	560,75	560,75	560,25	560,75	559 —	560,55	560,60	560,75	560,75	560,70
Franco svizzero .	186,91	186,91	186,75	186,91	186,40	186,80	186,85	186,91	186,91	186,90
Corona danese .	99 —	99 —	99,10	99 —	98,80	99 —	99,07	99 —	99 —	99 —
Corona norvegese .	102,35	102,35	102,30	102,35	102,75	102,15	102,30	102,35	102,85	102,35
Corona svedese .	134,545	134,545	134,50	134,545	134,50	134,20	134,55	134,545	134,54	134,55
Fiorino olandese	223,23	223,23	223,75	223,23	223,25	223 —	223,55	223,23	223,23	223,25
Franco belga .	15,286	15,286	15,30	15,286	15,46	15,28	15,29	15,286	15,28	15,28
Franco francese	133,70	133,70	134,065	133,70	134,25	133,50	133,91	133,70	133,70	133,70
Lira sterlina .	1366,10	1366,10	1366,25	1366,10	1367 —	1366 —	1365,75	1366,10	1366,10	1366,10
Marco germanico .	233,96	233,96	234,46	233,96	234 —	233,80	234,11	233,96	233,96	233,95
Scellino austriaco .	31,605	31,605	31,60	31,605	31,50	31,60	31,61	31,605	31,60	31,60
Escudo portoghese .	24,23	24,23	24,25	24,23	24,20	24,20	24,22	24,23	24,23	24,23
Peseta spagnola	9,949	9,949	9,97	9,949	9,94	9,95	9,9525	9,949	9,94	9,95
Yen giapponese	2,128	2,128	2,13	2,128	2,14	2,15	2,13	2,128	2,12	2,12

Media dei titoli del 27 settembre 1973

Rendita 5 % 1935	108,15
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,70
» 5 % (Ricostruzione)	94,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,575
» 5 % (Città di Trieste)	94,65
» 5 % (Beni esteri)	93,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	93,35
» 5,50 % » » 1968-83	92 —
» 6 % » » 1969-84 .	96,025
» 6 % » » 1970-85 .	98,65
» 6 % » » 1971-86 .	98,65
» 6 % » » 1972-87 . .	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . . .	100,075
» » » 5 % 1977 . .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,925
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	94,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1982) .	98,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1973

Dollaro USA . . .	564,475
Dollaro canadese . .	560,675
Franco svizzero	186,88
Corona danese	99,035
Corona norvegese	102,325
Corona svedese	134,547
Fiorino olandese	223,39
Franco belga	15,288
Franco francese	133,805
Lira sterlina	1365,925
Marco germanico	234,035
Scellino austriaco	31,607
Escudo portoghese	24,225
Peseta spagnola	9,951
Yen giapponese	2,129

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Hermann Bunemann, console della Repubblica federale di Germania a Palermo.

(11314)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bard Marsdal, console generale di Norvegia a Genova.

(11315)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 230, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Michele Fano in data 20 aprile 1969, avverso la non inclusione nelle graduatorie di cui ai numeri 23 e 28 della tabella III annessa al decreto ministeriale 24 maggio 1966, applicativo della legge 29 marzo 1965, n. 336.

(11356)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nel comune di Lerici

Con decreto interministeriale di rettifica n. 100 in data 20 agosto 1973, del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, la superficie dei mappali 443 e 444 del foglio 7 del catasto terreni del comune di Lerici (La Spezia), sclassificata col precedente decreto 25 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 154 del 20 giugno 1970, deve intendersi di mq. 38.890 anzichè di mq. 32.880.

(11299)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Alì Terme

Con decreto 15 marzo 1973, n. 37, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Fiumedinisi in comune di Alì Terme (Messina), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 505½ della superficie di mq. 2.960 ed indicato nello schizzo planimetrico vistato il 20 maggio 1972, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Messina; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(11322)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 20 marzo 1973 al 31 marzo 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 581/73, n. 594/73, n. 614/73, n. 691/73, n. 705/73, n. 719/73, n. 739/73, n. 756/73, n. 830/73 e n. 874/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 20-3-1973 al 28-3-1973	dal 29-3-1973 al 30-3-1973	31-3-1973	dal 20-3-1973 al 28-3-1973	dal 29-3-1973 al 30-3-1973	31-3-1973
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	351,25 (1)	351,25 (1)	407,50 (1)	276,25 (1)	276,25 (1)	332,50 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	3.825,00	3.825,00	4.387,50	3.512,50	3.512,50	4.075,00
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	2.626,88	2.626,88	2.626,88	2.314,38	2.314,38	2.314,38
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.767,50	4.767,50	4.767,50	4.455,00	4.455,00	4.455,00
	11.01-915	II. altra	2.680,63	2.680,63	2.680,63	2.524,38	2.524,38	2.524,38
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	848,75	848,75	848,75	692,50	692,50	692,50
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 20-3-1973 al 28-3-1973	Paesi terzi dal 29-3-1973 al 30-3-1973	Paesi terzi 31-3-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 20-3-1973 al 28-3-1973	SAMA, PTOM... dal 29-3-1973 al 30-3-1973	SAMA, PTOM... 31-3-1973
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	2.284,38	2.443,75	2.443,75	2.128,13	2.287,50	2.287,50
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	2.363,13	2.522,50	2.522,50	2.206,88	2.366,25	2.366,25
11.01-L	11.01-995	Farine altre	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	4.719,38	4.719,38	5.281,88	4.406,88	4.406,88	4.969,38
	11.02-070	III. di orzo	3.825,00	3.825,00	4.387,50	3.512,50	3.512,50	4.075,00
	11.02-090	IV. di avena	2.626,88	2.626,88	2,626,88	2.314,38	2.314,38	2.314,38
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	644,38	644,38	644,38	331,88	331,88	331,88
	11.02-114	2. altri	4.767,50	4.767,50	4.767,50	4.455,00	4.455,00	4.455,00
	11.02-117	b. altri	2.680,63	2.680,63	2.680,63	2.524,38	2.524,38	2.524,38
	11.02-130	VI. di riso	848,75	848,75	848,75	692,50	692,50	692,50
	11.02-191	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	2.284,38	2.443,75	2.443,75	2.128,13	2.287,50	2.287,50
	11.02-193	IX. di sorgo	2.363,13	2.522,50	2.522,50	2.206,88	2.366,25	2.366,25
	11.02-195	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	3.278,13	3.278,13	3.778,13	3.121,88	3.121,88	3.621,88
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata	1.467,50	1.467,50	1.467,50	1.311,25	1.311,25	1.311,25
	11.02-250	bb. altra	2.470,63	2.470,63	2.470,63	2.314,38	2.314,38	2.314,38
	11.02-271	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	3.494,38	3.744,38	3.744,38	3.338,13	3.588,13	3.588,13
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo	3.278,13	3.278,13	3.778,13	3.121,88	3.121,88	3.621,88
	11.02-330	2. di avena	2.470,63	2.470,63	2.470,63	2.314,38	2.314,38	2.314,38
	11.02-371	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	3.494,38	3.744,38	3.744,38	3.338,13	3.588,13	3.588,13
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	4.160,63	4.160,63	4.160,63	4.004,38	4.004,38	4.004,38
	11.02-402	b. di segala	3.412,50	3.412,50	3.828,13	3.256,25	3.256,25	3.671,88
	11.02-403	c. di granturco	4.116,25	4.116,25	4.116,25	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	11.02-404	d. di sorgo	3.618,13	3.868,13	3.868,13	3.461,88	3.711,88	3.711,88
	11.02-405	e. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			dal 20-3-1973 al 28-3-1973	dal 29-3-1973 al 30-3-1973	31-3-1973	dal 20-3-1973 al 28-3-1973	dal 29-3-1973 al 30-3-1973	31-3-1973
11.02 (*segue*)		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	4.973,13	4.973,13	4.973,13	4.816,88	4.816.88	4.816,88
	11.02-515	II. di segala	4.073,13	4.073,13	4.573,13	3.916,88	3.916,88	4.416,88
	11.02-530	III. di orzo	5.190,63	5.190,63	5.971,88	4.878,13	4.878,13	5.659,38
	11.02-571	IV. di avena	2.213,13	2.213,13	2.213,13	2.056,88	2.056,88	2.056,00
	11.02-572	V. di granturco	4.116,25	4.116,25	4.116,25	3.960,00	3.960,00	3.960,00
	11.02-573	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	3.494,38	3.744,38	3.744,38	3.338,13	3.588,13	3.588,13
	11.02-575	VIII. di sorgo	3.618,13	3.868,13	3.868,13	3.461,88	3.711,88	3.711,88
	11.02-576	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	3.226,88	3.226,88	3.226,88	3.070,63	3.070,63	3.070,63
	11.02-625	II. di segala	2.653,13	2.653,13	2.971,88	2.496,88	2.496,88	2.815,63
	11.02-640	III. di orzo	2.146,25	2.146,25	2.465,00	1.990,00	1.990,00	2.308,75
	11.02-660	IV. di avena	1.467,50	1.467,50	1.467,50	1.311,25	1.311,25	1.311,25
	11.02-681	V. di granturco	2.680,63	2.680,63	2.680,63	2.524,38	2.524,38	2.524,38
	11.02-682	VI. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	2.284,38	2.443,75	2.443,75	2.128,13	2.287,50	2.287,50
	11.02-684	VIII. di sorgo	2.363,13	2.522,50	2.522,50	2.206,88	2.366,25	2.366,25
	11.02-685	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo	2.146,25	2.146,25	2.465,00	1.990,00	1.990,00	2.308,75
	11.02-730	2. di avena	1.467,50	1.467,50	1.467,50	1.311,25	1.311,25	1.311,25
	11.02-771	3. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	2.284,38	2.443,75	2.443,75	2.128,13	2.287,50	2.287,50
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	4.215,00	4.215,00	4.840,00	3.902,50	3.902,50	4.527,50
	11.02-840	2. di avena	2.883,75	2.883,75	2.883,75	2.571,25	2.571,25	2.571,25
	11.02-851	3. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	4.067,50	4.348,75	4.348,75	3.755,00	4.036,25	4.036,25
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento	5.731,88	5.731,88	5.731,88	5.419,38	5.419,38	.419,38
	11.02-865	b. di segala	4.719,38	4.719,38	5.281,88	4.406,88	4.406,88	.969,38
	11.02-891	c. di granturco	4.767,50	4.767,50	4.767,50	4.455,00	4.455,00	4.455,00
	11.02-892	d. di sorgo	4.207,50	4.488,75	4.488,75	3.895,00	4.176,25	4.176,25
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso	1.488,13	1.488,13	1.488,13	1.175,63	1.175,63	1.175,63
	11.02-895	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	5.731,88	5.731,88	5.731,88	5.419,38	5.419,38	5.419,38
	11.02-941	II. di segala	4.719,38	4.719,38	5.281,88	4.406,88	4.406,88	4.969,38
	11.02-942	III. di orzo	3.825,00	3.825,00	4.387,50	3.512,50	3.512,50	4.075,00
	11.02-943	IV. di avena	2.626,88	2.626,88	2.626,88	2.314,38	2.314,38	2.314,38
	11.02-944	V. di granturco	4.767,50	4.767,50	4.767,50	4.455,00	4.455,00	4.455,00
	11.02-945	VI. di riso	848,75	848,75	848,75	692,50	692,50	692,50
	11.02-946	VII. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	2.284,38	2.443,75	2.443,75	2.128,13	2.287,50	2.287,50

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 20-3-1973 al 28-3-1973	Paesi terzi dal 29-3-1973 al 30-3-1973	Paesi terzi 31-3-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 20-3-1973 al 28-3-1973	dal 29-3-1973 al 30-3-1973	31-3-1973
11.02 (*segue*)	11.02-948	IX. di sorgo	2.363,13	2.522,50	2.522,50	2.206,88	2.366,25	2.366,25
	11.02-949	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento	2.570,63	2.570,63	2.570,63	2.258,13	2.258,13	2.258,13
	11.02-980	II. altri	2.168,75	2.168,75	2.168,75	1.856,25	1.856,25	1.856,25
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	507,50	507,50	563,75	238,75	238,75	295,00
		B. altri:						
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.359,38	1.359,38	1.359,38	184,38	184,38	184,38
	11.06-805	II. non nominati	5.047,50	5.047,50	5.047,50	3.872,50	3.872,50	3.872,50
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	5.921,25	5.921,25	5.921,25	5.358,75	5.358,75	5.358,75
	11.07-105	b. altro	4.566,88	4.566,88	4.566,88	4.004,38	4.004,38	4.004,38
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	4.035,63	4.035,63	4.591,88	3.473,13	3.473,13	4.029,38
	11.07-305	b. non nominato	3.157,50	3.157,50	3.573,13	2.595,00	2.595,00	3.010,63
	11.07-600	B. torrefatto	3.586,88	3.586,88	4.071,25	3.024,38	3.024,38	3.508,75
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.359,38	1.359,38	1.359,38	296,88	296,88	296,88
	11.08-200	II. amido di riso	2.586,25	2.586,25	2.586,25	992,50	992,50	992,50
	11.08-300	III. amido di frumento	1.062,50	1.062,50	1.062,50	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.359,38	1.359,38	1.359,38	296,88	296,88	296,88
	11.08-500	V. altri	1.359,38	1.359,38	1.359,38	148,75	148,75	148,75
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	9.375,00	9.375,00	9.375,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.387,50	5.387,50	5.387,50	387,50	387,50	387,50
	17.02-235	b. altri	3.734,38	3.734,38	3.734,38	296,88	296,88	296,88
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.387,50	5.387,50	5.387,50	387,50	387,50	387,50
	17.02-285	b. non nominati	3.734,38	3.734,38	3.734,38	296,88	296,88	296,88

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 20-3-1973 al 28-3-1973	Paesi terzi dal 29-3-1973 al 30-3-1973	Paesi terzi 31-3-1973	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 20-3-1973 al 28-3-1973	SAMA, PTOM, ... dal 29-3-1973 al 30-3-1973	SAMA, PTOM, ... 31-3-1973
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.387,50	5.387,50	5.387,50	387,50	387,50	387,50
	17.05-405	II. altri	3.734,38	3.734,38	3.734,38	296,88	296,88	296,88
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	728,13	728,13	728,13	728,13	728,13	728,13
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
	23.02-117	2. non nominati	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50
	23.02-135	b. altri	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40 %, in peso . . .	9.743,75	9.743,75	9.743,75	368,75	368,75	368,75

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(11241)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, che sarà svolto presso una delle scuole di volo della Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di stato maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 20 novembre 1949;

c) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica;

d) non siano stati dimessi per qualsiasi motivo, da precedenti corsi di pilotaggio aereo per ufficiali di complemento della Marina militare;

e) non siano stati giudicati privi della necessaria attitudine al pilotaggio militare da una delle scuole di pilotaggio della Aeronautica militare.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 500, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

I candidati nella posizione di congedo illimitato dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero della difesa - Maripers Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato; per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da L. 500;

il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da L. 500.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione militare marittima o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso uno degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati alle sedi degli Istituti medico-legali per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1° ottimo, 2° buono, 3° sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello.

Membri:

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore.

Segretario:

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisico-psicologici: con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 80 punti per la 2ª categoria (buono), 60 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento: con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 3;

3) agli eventuali altri titoli posseduti: con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti; con l'assegnazione, da parte della commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 25 moltiplicato per il coefficiente 5, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciacun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le condizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria, di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

Art. 8.

Gli ufficiali ammessi al corso di pilotaggio aereo devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei decorrente dalla data di inizio del corso stesso. In tale ferma sono commutate le ferme e rafferme alle quali gli ufficiali a termini dell'art. 2-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quale risulta integrato dall'art. 23 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, modificato dall'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 e a termini degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali che non sottoscriveranno la ferma sessennale, saranno sostituiti da altrettanti candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6.

Art. 9.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sara svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove di esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di sei anni con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 12.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente art. 12 avranno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito la indennità di aeronavigazione.

Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato almeno per tre mesi.

Art. 14.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore.

Art. 15.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1973
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 226

ALLEGATO UNICO

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiale - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . abitante a (1) . . . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . . . chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio aereo per ufficiali di stato maggiore di complemento, che sarà svolto presso una delle scuole di volo della Aeronautica militare.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500;

2) . . . .

. . . . . lì . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante del Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(11079)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentanove posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1973, registro n. 28 Difesa, foglio n. 388, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a trentanove posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentanove posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1972, citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Marangi dott. Giacomo, dirigente superiore.

Membri:

Sorci dott. Aldo, direttore di sezione;
Ricci dott. Mario, direttore di sezione;
Marando prof. Paolo, ordinario di topografia presso l'istituto tecnico per geometri « Bordoni »;
Pozzato prof. Enzo, ordinario di tecnologia meccanica presso l'istituto tecnico industriale « Galilei ».

Segretario:

Ronchi dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1973
Registro n. 65 *Difesa, foglio n.* 47

(11120)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso, per titoli, a sette posti di operaio di 3ª categoria in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino Ufficiale del mese di settembre 1973, dispensa n. 9, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso, per titoli, a sette posti di operaio di 3ª categoria in prova, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46 del 19 febbraio 1972.

(11404)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1624 del 12 giugno 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1969;
Visti i verbali trasmessi dalla commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1441 del 14 ottobre 1972;
Visto il decreto n. 185 del 1° febbraio 1973, relativo alla ammissione delle concorrenti;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Provinciali Amalia . . . . . punti 56,497 su 120
2. De Spirito Maria Assunta . . . » 48,687 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale, della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 4 luglio 1973

Il medico provinciale: CORDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1237 del 4 luglio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1969;
Viste le preferenze indicate dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Provinciali Amalia: Grotte di Castro, condotta unica;
De Spirito Maria Assunta: Piansano, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo e, per otto giorni consecutivi, all'albo dello ufficio del medico provinciale, della prefettura di Viterbo e dei comuni interessati.

Viterbo, addì 4 luglio 1973

Il medico provinciale: CORDA

(11254)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3463/8/5 in data 12 giugno 1969, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta nei comuni di Monselice e Piove di Sacco;
Visto il proprio decreto n. 4398/8/6 in data 29 novembre 1971, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso innanzi citato;
Visto che gli esami del concorso in parola non hanno avuto espletamento;
Viste le note telegrafiche della Regione veneta in data 26 ottobre 1972 e in data 18 dicembre 1972, contenenti disposizioni in ordine ai concorsi dei sanitari condotti ed alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;
Vista la nota n. 47707/EL in data 20 luglio 1973 della Regione veneta con la quale vengono operate nuove designazioni in seno alla commissione del concorso in parola;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni fatte dall'ordine dei medici e dei comuni interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni ed alle provincie e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il proprio decreto in data 29 novembre 1971, n. 4398/8/6 è abrogato.
La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, e così composta:

Presidente:

Spanò dott. Michele, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta.

Componenti:

Marzari dott. Luigi, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta;
Bonifaci dott. Pietro, medico provinciale designato dalla Regione veneta;
Centaro prof. Alberto, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Padova;
Tiretta dott.ssa Giovanna, specialista in ostetricia e ginecologia designata dall'ordine dei medici di Padova;
Facchinato Gilda, ostetrica condotta di Padova.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, funzionario amministrativo designato dalla Regione veneta.

La predetta commissione avrà sede in Padova e inizierà i lavori dopo un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione veneta, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 17 settembre 1973

Il medico provinciale: GAVIANO

(11332)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10468 del 21 novembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1970;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute dall'assessorato regionale alla sanità, dall'ordine provinciale dei medici chirurghi e dai comuni interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge regionale 20 agosto 1972, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Gioia dott. Marino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Cocchini dott. Claudio, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;
Iacobellis prof. dott. Pasquale, primario chirurgo dello ospedale generale provinciale di Frosinone;
Ruggeri prof. dott. Pasquale, primario medico dell'ospedale generale provinciale di Cassino;
Giovannini dott. Eugenio, medico condotto.

Segretario:

Manzi dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Il decreto stesso verrà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 17 settembre 1973

Il medico provinciale: FISCHETTI

(11255)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10468 del 21 novembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1970;
Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute dall'assessorato regionale alla sanità, dall'ordine provinciale dei medici-chirurghi e dai comuni interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Fazio dott. Giovambattista, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Gregori dott. Torquato, medico provinciale capo del Ministero della Sanità;
Massone prof. dott. Giuseppe, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale generale provinciale di Frosinone;
Nagar prof. dott. Benito, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale generale provinciale di Cassino;
Fiore Matilde, ostetrica condotta.

Segretario:

Manzi dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Il decreto stesso verrà pubblicato altresì nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 17 settembre 1973

Il medico provinciale: FISCHETTI

(11256)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1973, n. 34.

Costituzione del consiglio provinciale delle miniere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 4 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso la giunta provinciale, quale organo consultivo in materia mineraria, il consiglio provinciale delle miniere.

Esso esprime il proprio parere nei casi previsti dalle leggi concernenti la materia ed ogni qualvolta ne sia richiesto dal presidente della giunta provinciale.

Ai fini dell'applicazione delle norme vigenti, il parere del consiglio provinciale delle miniere sostituisce quello del consiglio superiore delle miniere.

Art. 2.

Il consiglio provinciale delle miniere è composto dai seguenti membri:

1) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle miniere, con funzioni di presidente;
2) un rappresentante dell'assessorato al quale è assegnata la materia delle foreste;
3) un rappresentante dell'assessorato al quale è affidata la tutela del paesaggio;
4) il dirigente dei servizi minerari della provincia;
5) un esperto in materie giuridiche;
6) un esperto nelle discipline minerarie;
7) un esperto nelle discipline geologiche;
8) un ingegnere o perito minerario;
9) un rappresentante degli industriali minerari;
10) un rappresentante degli industriali nel settore delle cave;
11) un rappresentante dei lavoratori delle miniere;
12) un rappresentante dei lavoratori delle cave;
13) un medico designato dal comitato provinciale di sanità.

I membri di cui ai numeri 9), 10), 11) e 12) verranno nominati su designazione fatta dalle rispettive associazioni sindacali.

Nel caso di impedimento o di assenza dei rappresentanti degli assessorati e del dirigente dei servizi minerari, intervengono alle riunioni i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato al quale è assegnata la materia delle miniere.

Ai componenti ed al segretario del consiglio saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il consiglio provinciale delle miniere è nominato con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore al quale è assegnata la materia delle miniere.

Art. 4.

Il consiglio provinciale delle miniere è convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed inoltre su richiesta del presidente della giunta provinciale o di un terzo dei componenti il consiglio stesso.

Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Il presidente del consiglio provinciale delle miniere può chiamare a partecipare alle riunioni del consiglio, con voto consultivo, persone che abbiano specifica competenza in ordine a determinati problemi o rappresentanti di assessorati provinciali diversi da quelli rappresentati in seno al consiglio, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza.

Art. 6.

I membri del consiglio provinciale delle miniere restano in carica per la durata della legislatura provinciale nella quale sono stati nominati e possono essere riconfermati.

Art. 7.

I provvedimenti concernenti permessi di ricerca e quelli relativi a concessioni di miniere, cave e torbiere ed acque minerali e termali sono adottati con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente.

Art. 8.

I canoni riflettenti le concessioni di miniere, di cave e torbiere, di acque minerali e termali, e di permessi di ricerca, vengono riscossi dalla provincia autonoma di Trento.

Art. 9.

Al maggior onere annuo valutato in L. 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2950 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 - Categ. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio . . L. 1.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consiglio, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . . L. 1.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11051)

LEGGE PROVINCIALE 24 agosto 1973, n. 35.

Ulteriore finanziamento e modifiche della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, concernente provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 4 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, è autorizzato il limite di impegno di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973, da utilizzarsi secondo le norme della stessa legge provinciale n. 26, salvo le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 250.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1982.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, sono sostituiti dai seguenti:

« Il concorso di cui al comma precedente può essere concesso fino alla misura del 2,50 % per le iniziative situate nei comprensori della Valle dell'Adige e della Vallagarina ad un'altitudine inferiore ai 500 m.s.l.m.; nella restante parte del territorio provinciale il concorso può essere concesso fino alla misura del 3 %.

Qualora le iniziative industriali abbiano carattere tale da costituire, per la loro entità ed importanza, nonchè per il notevole incremento di occupazione di manodopera, un valido apporto all'industrializzazione della zona interessata, la giunta provinciale può concedere oltre al concorso di cui ai precedenti commi, ovvero disgiuntamente da esso, un contributo annuo costante in misura non superiore all'1,50 % e per un periodo non superiore a dieci anni da determinarsi in ragione degli investimenti complessivi che l'impresa effettuerà per la realizzazione dell'iniziativa ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26, sono soppresse le parole « per l'acquisto e la installazione di impianti ed apparecchiature idonei ad eliminare le fonti di inquinamento ».

Art. 4.

Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dagli organi competenti in materia.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa - Tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . L. 250.000.000

In aumento:

Cap. 4925 - Categ. X. — Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali in provincia (legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 26) L. 250.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 24 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11052)

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1973, n. 36.

Assistenza farmaceutica ai pensionati coltivatori diretti, artigiani e commercianti, iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 4 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Trento è autorizzata a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo all'assistenza di malattia di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1967, n. 369, ed ai loro familiari a carico.

Art. 2.

La cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Trento è autorizzata a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo all'assistenza di malattia di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1963, n. 260, ed ai loro familiari a carico.

Art. 3.

La cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Trento è autorizzata a concedere l'assistenza farmaceutica ai titolari di pensione aventi titolo all'assistenza di malattia di cui all'art. 30 della legge 22 luglio 1966, n. 613, ed ai loro familiari a carico.

Art. 4.

Per i fini di cui ai precedenti articoli, la provincia autonoma di Trento concede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1974, un contributo annuo di L. 210.000.000 che la giunta provinciale ripartisce fra le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, di Trento.

La ripartizione di cui al primo comma, viene effettuata, per i due terzi della somma stanziata a tale titolo, nel mese di gennaio, in proporzione al numero di pensionati e loro familiari a carico iscritti alla relativa cassa mutua di malattia al 31 dicembre dell'anno precedente.

La ripartizione del saldo avviene dopo la presentazione del rendiconto della gestione cui il contributo si riferisce.

Art. 5.

L'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui ai precedenti articoli sarà disciplinata da apposito regolamento di attuazione della presente legge, emanato dalla giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione di ciascuna cassa.

Detto regolamento deve contenere le forme e i limiti della assistenza da erogarsi, nonchè la misura della partecipazione dell'assistito alla spesa delle singole prestazioni farmaceutiche.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge resteranno in vigore fino a quando, con legge dello Stato, non saranno disposte analoghe provvidenze.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1973, al fine di concorrere alla copertura degli oneri connessi con l'erogazione dell'assistenza farmaceutica disposta con legge regionale 4 luglio 1969, n. 3, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alle casse mutue provinciali di malattia di cui alla presente legge un contributo di L. 175.000.000 da ripartirsi fra le casse medesime in proporzione al numero dei pensionati e loro familiari a carico che risultino iscritti al 30 aprile 1973.

Art. 8.

Alla copertura dell'onere di L. 175.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede nel modo seguente:

per L. 140.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario;

per L. 35.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 210.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.000.000.000 autorizzato con l'art. 40 della legge provinciale concernente « Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonchè per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche ».

Art. 9.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 140.000.000

Cap. 5900 - Categoria XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » 35.000.000

Totale variazioni in diminuzione . L. 175.000.000

In aumento con modificazione di dizione:

Cap. 1670 - Categ. III. — Concorso della provincia nella spesa per l'assistenza farmaceutica ai pensionati coltivatori diretti, artigiani e commercianti iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia . L. 175.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11053)

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1973, n. **37**.
Intervento per il miglioramento del servizio di trasporto degli infermi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 4 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare il servizio di trasporto degli infermi, la provincia autonoma di Trento è autorizzata a concedere negli esercizi finanziari 1973 e 1974, in attesa della costituzione di un apposito consorzio, sovvenzioni alle istituzioni e agli enti pubblici che nella provincia provvedono al servizio di trasporto degli infermi.

Art. 2.

Le sovvenzioni sono concesse, sulla base delle indicazioni del piano provinciale di coordinamento del servizio di trasporto degli infermi, con deliberazione della giunta provinciale, tenuto conto del numero degli interventi effettuati e dei chilometri percorsi, nonché del numero di automezzi adibiti al servizio.

Art. 3.

Per beneficiare delle sovvenzioni di cui all'art. 1 della presente legge, le amministrazioni interessate devono presentare alla giunta provinciale apposita domanda corredata da una relazione illustrante l'attività svolta.

Art. 4.

La giunta provinciale provvede a nominare negli anni 1973 e 1974 un suo rappresentante in seno al collegio dei revisori degli enti ed istituzioni beneficiari delle sovvenzioni di cui all'art. 1 della presente legge, con il compito di effettuare il controllo limitatamente alla spesa relativa al servizio di trasporto infermi.

Ove non fosse previsto il collegio dei revisori, la giunta provinciale nomina ugualmente un suo rappresentante che provvede autonomamente al controllo anzidetto.

Art. 5.

Per la concessione delle sovvenzioni previste dalla presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

L. 120.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973;
L. 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 120.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 120.000.000

In aumento:

Cap. 1640 - Categ. II. — Sovvenzioni ad istituzioni e ad enti pubblici che nella provincia provvedono al servizio di trasporto infermi . . . . L. 120.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11054)

LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1973, n. **38**.
Estensione dell'assistenza di malattia ai cittadini residenti o aventi domicilio di soccorso nella provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 4 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A tutti i cittadini residenti da almeno due anni nella provincia di Trento o aventi diritto al domicilio di soccorso a carico di uno dei comuni della provincia stessa, che non siano titolari di un reddito personale complessivo netto superiore alla quota esente dall'imposta complementare sui redditi, è estesa, in attesa dell'attuazione del Servizio sanitario nazionale, la assistenza di malattia secondo le norme previste dalla presente legge, sempreché l'assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia per qualsiasi altro titolo derivante da leggi ordinarie o speciali.

Art. 2.

L'assistenza di malattia a favore dei cittadini indicati nel precedente articolo è erogata dalla cassa mutua provinciale di malattia di Trento.

La regolamentazione dei rapporti economici tra la provincia autonoma di Trento e la cassa predetta sarà disciplinata da apposita convenzione soggetta ad approvazione della giunta regionale.

Art. 3.

L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati all'art. 1 della presente legge comprende le seguenti prestazioni:

a) assistenza medico-generica, ambulatoriale e domiciliare;
b) assistenza medico-specialistica ambulatoriale;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza ospedaliera;
e) assistenza ostetrica;
f) assistenza integrativa, ordinaria e straordinaria.

Art. 4.

L'assistenza di malattia di cui all'articolo precedente è erogata nei limiti, norme e modalità vigenti per gli assicurati del settore industria, iscritti alla cassa mutua provinciale di malattia, ai sensi della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e successive modificazioni, e del suo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 10 aprile 1957, n. 33, e successive modificazioni.

Art. 5.

La provincia garantisce il finanziamento integrale degli oneri derivanti dall'estensione dell'assistenza di malattia ai cittadini di cui al precedente articolo 1 nel modo seguente:

a) con un contributo annuo di L. 100.000.000;

b) per la differenza, con un contributo annuo che la provincia anticipa per conto dei singoli comuni e che verrà ripartito a carico degli stessi in ragione di quote capitarie, fissate con decreto del presidente della giunta provinciale in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

I criteri di determinazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge saranno formulati nella convenzione di cui al precedente art. 2, nella quale si dovrà prevedere a carico della provincia:

la liquidazione di acconti in rate semestrali anticipate sulla base dei costi presuntivi della gestione;

la liquidazione, ad avvenuta approvazione del bilancio consuntivo della cassa riferito all'esercizio di competenza, di eventuali conguagli fino alla copertura dell'onere complessivo calcolato secondo i criteri che verranno sanciti nella convenzione predetta.

Art. 6.

I comuni provvederanno a rimborsare alla provincia autonoma quanto dalla stessa anticipato ai sensi del primo comma del precedente articolo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazoine del decreto di determinazione delle quote capitarie a carico delle amministrazioni comunali.

Trascorso il predetto termine, l'assessore provinciale per le finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'amministrazione stessa, sugli eventuali contributi dovuti dalla provincia a qualsiasi titolo o sulle somme comunque di loro spettanza, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alla somma spettante alla provincia.

Il ritardo nel versamento dei contributi di cui al primo comma comporta l'applicazione degli interessi a norma di legge.

Art. 7.

La presente legge ha effetto dal primo luglio 1973.

La spesa sostenuta dai cittadini di cui all'art. 1, successivamente alla data indicata nel primo comma e precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, verrà rimborsata dalla cassa mutua provinciale di malattia, su presentazione della relativa documentazione, secondo le norme vigenti presso la stessa per l'assistenza in forma indiretta.

Art. 8.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conservera vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo delle prestazioni sanitarie raggiunga, ma non superi i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Il contributo da erogarsi alla cassa mutua provinciale di malattia dalla provincia autonoma, ai sensi del precedente articolo 5, è determinato, per l'esercizio finanziario 1973, in L. 50.000.000.

Art. 10.

Per l'assistenza concessa nel secondo semestre dell'anno 1973, la quota capitaria a carico dei comuni viene fissata, a titolo di acconto, in L. 250.

La predetta quota capitaria verrà conguagliata dopo l'accertamento degli oneri della gestione nei modi e nei termini previsti dall'articolo 5 della presente legge.

Art. 11.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 158.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 9 e 10 della presente legge si provvede nel modo seguente:

per L. 50.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973;

per L. 108.000.000 con le entrate derivanti dai rimborsi previsti dall'art. 6 della presente legge.

Alla copertura del maggiore onere annuo valutato in L. 158.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi al 1973, si farà fronte nel modo seguente:

per L. 50.000.000 con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1974, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 1 miliardo autorizzato con l'art. 40 della legge provinciale concernente « Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonchè per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche »;

per L. 108.000.000 in relazione al disposto dell'art. 5, lettera *b*), con le entrate derivanti dai rimborsi operati dalle amministrazioni comunali.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 12.

Nello stato di previsione dell'entrata - tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1973, è introdotta la seguente variazione:

Di nuova istituzione:

Cap. 815. — Rimborso da parte del comune delle somme anticipate alla cassa mutua provinciale di malattia di Trento per l'estensione della assistenza di malattia ai cittadini residenti o aventi domicilio di soccorso nella provincia di Trento L. 108.000.000

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1973, sono ridotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 1663 - Categ. III. — Estensione della assistenza di malattia ai cittadini residenti o aventi domicilio di soccorso nella provincia di Trento L. 158.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 agosto 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11055)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.